



Firenze, 11 agosto 2016

Il Calendario Venatorio della Toscana per la stagione 2016/2017, approvato dalla Giunta regionale il 25 luglio con delibera n. 752, stabilisce tempi e specie di caccia rispettosi della legge 157/92 ed analoghi a quelli dell'anno passato: un fatto importante e positivo che va sottolineato dopo che il Governo, nel gennaio scorso, aveva imposto la chiusura anticipata a beccaccia, cesena e tordo bottaccio (provvedimento peraltro bocciato dal Tar Toscana a seguito di ricorso presentato dalla Confederazione Cacciatori Toscani e dalla Regione stessa).

Il Calendario presenta tuttavia limiti e carenze, ed anch'esse vanno doverosamente sottolineate, ad esempio non rispettando la normativa della Regione Toscana medesima per i tempi di allenamento e addestramento dei cani (la l.r. 20/2002 fissa alla terza domenica di agosto – nel 2016 il 21 – la data di inizio, mentre con il calendario è posticipata a martedì 23 agosto !) oppure non individuando per tutti i comprensori (ex province) le aree dove è consentito, oltre che per quanto definito per la beccaccia nella parte generale del provvedimento, l'utilizzo del cane da cerca o da ferma nel mese di gennaio (l'allegato A del calendario dispone in materia solo per Arezzo, Firenze, Grosseto, Prato).

Abbiamo immediatamente chiesto alla Regione, non appena conosciuto il testo della delibera, di provvedere alle necessarie correzioni ed integrazioni, ma abbiamo appreso dagli Uffici dell'Assessorato che un intervento sul testo non sarebbe stato possibile prima della fine del mese di agosto, contestualmente all'approvazione della delibera per la preapertura: troppo tardi per recuperare storture (le date per l'addestramento dei cani) e per fornire una informazione corretta, compiuta e tempestiva ai cacciatori.

Avevamo anche chiesto che, come in passato, il testo del calendario fosse stampato completo di tutte le indicazioni e prescrizioni per il corretto esercizio dell'attività venatoria (orari della giornata di caccia, carnieri annuali e giornalieri, fruibilità continuativa delle giornate per la migratoria, etc., etc.) ma la risposta è stata negativa, in ogni caso non potendosi provvedere da parte della Regione prima della ricordata scadenza di fine agosto, anche in questo caso fuori tempo massimo per le attese dei cacciatori.

Ritardi che si assommano a quello, per il secondo anno consecutivo, nella consegna dei tesserini, che sembra non saranno disponibili prima del 25 agosto: in proposito, inoltre, è facile prevedere che l'obbligo, disposto dal calendario, di riconsegna al comune del vecchio tesserino "all'atto del ritiro del tesserino valido per la stagione successiva e comunque entro e non oltre il giorno 31 agosto", causerà disagi, code, disservizi che una maggiore attenzione nella emanazione delle disposizioni avrebbe potuto evitare. Tesserini sui quali, ai sensi di quanto disposto dalla legge 122/2016 approvata dal Parlamento il 7 luglio, dovrà essere annotata anche la migratoria "subito dopo l'abbattimento".

Una situazione di incertezza e confusione che si aggiunge ai tanti altri problemi che la gestione faunistica e la caccia vivono ormai da molti mesi, conseguenza di scelte che la Confederazione Cacciatori Toscani non ha condiviso ed ha esplicitamente criticato, sempre presentando proposte purtroppo (come nel caso della legge obbiettivo sugli ungulati) costantemente inascoltate.

Oggi, a poche settimane dalla preapertura e dall'apertura generale ed in attesa che la Regione provveda a formalizzare le integrazioni annunciate per la fine di agosto, la Confederazione Cacciatori Toscani intende con queste note fornire ai cacciatori una informazione il più possibile completa, riproducendo a seguire, prima del testo del dispositivo deliberato dalla Giunta regionale, le principali norme che regolamentano la stagione venatoria, contenute in particolare nella legge regionale 20/2002.

Confederazione Cacciatori Toscani
(Federcaccia-Arcicaccia-ANUU)

Stagione venatoria e giornate di caccia
(Art. 1 L.R 20/2002)

1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno.
2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
3. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.

Giornata venatoria (Art.2 L.R 20/2002)

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti specifici orari:
 - a) dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);
 - b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
 - c) dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
 - d) dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
 - e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
 - f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
 - g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38;
 - h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
 - i) dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;
 - l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 06,45 alle ore 17,30.Fanno eccezione:
 - a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto;
 - b) la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

Modalità e forme di caccia (Art.3 L.R. 20/2002)

1. L'esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre 2015 è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo.
3. E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.
4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia.
5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'articolo 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucre e scarico.
6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.
7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.
8. La caccia alla lepre in battuta può essere effettuata con un massimo di 7 partecipanti.

Carniere giornaliero (Art.4 L.R. 20/2002)

1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i venti capi di selvaggina migratoria.
2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:
 - a) lepre: un capo;
 - b) palmipedi, trampolieri e rallidi: otto capi complessivi;
 - c) beccaccia: tre capi;
 - d) tortora: dieci capi;
3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla struttura regionale competente.
4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.

Periodi di caccia e specie cacciabili (delibera Giunta Regionale n. 752 del 25-07-2016)

1.1) dal 18 settembre al 31 dicembre 2016 la caccia è consentita alle specie: silvilago (minilepre), coniglio selvatico, merlo, quaglia, tortora (*Streptopelia turtur*) e fagiano. Nelle Aziende faunistico venatorie, nella aziende agriturismo-venatorie è autorizzato il prelievo del fagiano anche nel mese di gennaio 2017 in presenza di specifici piani di prelievo. Per il silvilago (minilepre) non vi sono limitazioni al carniere giornaliero per cacciatore (parere espresso dalla Regione Toscana il 23 ottobre 2008 protocollo n° 279225/U.90) né è conseguentemente dovuta la trascrizione dei prelievi sul tesserino venatorio;

1.2) dal 18 settembre al 30 novembre 2016 la caccia è consentita alle specie: starna e pernice rossa. Ulteriori limitazioni di prelievo sulle specie sono indicate nell'Allegato A al presente atto. Nelle Aziende faunistico venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nel mese di dicembre 2016 in presenza di specifici piani di prelievo. Nelle Aziende agriturismo venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nei mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017 in presenza di specifici piani di prelievo.

1.3) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016 la caccia è consentita alla specie allodola;

1.4) dal 18 settembre al 8 dicembre 2016 la caccia è consentita alla specie lepre comune;

1.5) dal 18 settembre al 31 ottobre 2016 la caccia è consentita alla specie combattente;

1.6) dal 1 ottobre 2016 al 31 gennaio 2017 la caccia è consentita alle seguenti specie: beccaccia, cesena e tordo sassello. La caccia alla beccaccia è consentita (ai sensi dell' art. 3 comma 7 bis della L.R.20/2002) esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca. Dal 1° gennaio 2017 la caccia alla beccaccia è consentita solo all'interno delle aree boscate, secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000, ricadenti nelle aree vocate al cinghiale;

1.7) dal 1 novembre 2016 al 31 gennaio 2017 la caccia è consentita alla specie moretta;

1.8) dal 18 settembre 2016 al 31 gennaio 2017 la caccia è consentita alle seguenti specie: tordo bottaccio, alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moriglione, pavoncella, porciglione e volpe;

1.9) la caccia alla volpe nel mese di gennaio può essere esercitata da squadre individuate dagli ATC nella forma della braccata con cane da seguita e da appostamento. Gli appartenenti alla squadra di caccia alla volpe devono essere inseriti in un elenco giornaliero a disposizione degli organi di vigilanza;

2) Di autorizzare la caccia al cinghiale secondo le seguenti specifiche:

2.1) il prelievo in braccata è consentito nelle aree vocate dal 1° ottobre 2016 al 31 gennaio 2017, nel rispetto dell'arco temporale di tre mesi consecutivi previsto dall'art.18 della legge 157/1992, secondo i periodi indicati per ciascun Comprensorio nell'Allegato B) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2.2) nelle aree vocate di cui all'art. 3 della L.R. 10/2016 poste in territorio a caccia programmata, ferme restando le tre giornate di caccia settimanali e le giornate di silenzio venatorio, per una migliore organizzazione del prelievo gli ATC possono variare i giorni destinati alla caccia in braccata al cinghiale;

2.3) il prelievo selettivo nelle aree non vocate sulla specie cinghiale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 10/2016, è consentito nei tempi previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 546 del 7.06.2016, dal 1° di gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Gli ATC possono sospendere il prelievo selettivo sulla specie in zone delimitate ricadenti nelle aree non vocate incluse nel territorio a caccia programmata durante il periodo della caccia in braccata. Durante il periodo della caccia in braccata è consentito porre le poste in area non vocata sino a metri 100 oltre il limite dell'area vocata;

2.4) nelle aree non vocate, la caccia in forma singola e con il metodo della girata è autorizzata dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016;

2.5) in attesa della approvazione delle nuove aree vocate previste dalla L.R. 10/2016, è inoltre consentita la caccia in braccata nei periodi individuati per Comprensorio di cui al primo capoverso del presente punto 2), all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie e Aziende Agrituristiche-Venatorie, nelle aree boscate e cespugliate fino al completamento del piano di prelievo assegnato;

3) di fissare i seguenti limiti di carniere stagionali prudenziali, per le specie:

- allodola, 100 capi per cacciatore,
- codone, quaglia, tortora e pavoncella 25 capi per specie e per cacciatore,
- beccaccia e moretta, 20 capi per specie e per cacciatore,
- combattente e pernice rossa, 10 capi per specie e per cacciatore,
- starna, 5 capi per cacciatore;

4) di stabilire che la caccia vagante e l'uso del cane, tra il 9 dicembre 2016 ed il 31 gennaio 2017, ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. 20/2002, sono soggette alle seguenti limitazioni:

4.1) dal 9 dicembre 2016 l'utilizzo del cane da seguita è consentito per la caccia al cinghiale in braccata secondo le specifiche indicate al punto 2);

4.2) dal 1° gennaio 2017 l'utilizzo del cane da seguita è altresì consentito per la caccia alla volpe in braccata, con le squadre all'uopo individuate dall'ATC;

4.3) l'utilizzo del cane da cerca e da ferma e la caccia vagante nel territorio a caccia programmata dal 1° gennaio è consentito per la caccia alla beccaccia solo all'interno delle aree boscate, secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000, ricadenti nelle aree vocate al cinghiale; in tale periodo l'utilizzo del cane da ferma o da cerca sono consentiti anche per la caccia al fagiano nelle aziende faunistiche e agrituristiche venatorie e la caccia alla starna e alla pernice rossa nelle aziende agrituristiche venatorie ;

4.4) l'utilizzo del cane da cerca o da ferma e la caccia vagante sono altresì consentite nelle ulteriori aree specificatamente individuate per ciascun Comprensorio nell'Allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

5) di stabilire che l'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito dal giorno 23 agosto 2016 al giovedì precedente la terza domenica di settembre, nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dal sorgere del sole alle ore 11,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 (ora legale) su tutto il territorio regionale;

6) di vietare l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Toscana, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra;

7) di disporre, ai sensi Delibera di Giunta Regionale n°454 del 16-06-2008 avente per oggetto "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)" le seguenti limitazioni valide per tutte le ZPS regionali:

- nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria è consentito unicamente nei giorni di giovedì e di domenica con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- divieto di effettuazione della pre-apertura della attività venatoria;
- divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
- divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuligula*);
- divieto di svolgimento dell'attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- divieto di esercitare il prelievo in deroga sugli uccelli ai sensi art. 9 par. 1) lett. c) della Direttiva 2009/147/CE.

8) di disporre che il tesserino venatorio regionale debba essere consegnato al comune di residenza all'atto del ritiro del tesserino valido per la stagione successiva e comunque entro e non oltre il giorno 31 agosto di ciascun anno;

9) di stabilire, ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che la caccia di selezione è esercitabile nel rispetto della normativa vigente nei periodi individuati dagli specifici Piani di Prelievo adottati con Delibere della Giunta Regionale, per cinque giorni alla settimana, esclusi il martedì e il venerdì. Nell'arco settimanale le giornate di caccia di selezione non si cumulano a quelle effettuate per altre tipologie di caccia al fine del rispetto dei limiti di cui all'art. 1 comma 2° della L.R. 20/2002. Tali giornate nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio successivo debbono essere annotate nel tesserino venatorio;

10) di stabilire che l'apertura anticipata della caccia nei giorni antecedenti alla terza domenica di settembre, verrà autorizzata e disciplinata con specifica Deliberazione successiva. Al fine di assicurare il rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della L. 157/1992 il calendario di caccia delle specie interessate dalla pre-apertura subirà una anticipazione della data di chiusura di pari durata delle giornate concesse nell'apertura anticipata;

11) di approvare le particolari disposizioni relative a ciascun Comprensorio regionale riportate negli allegati A) e B) al presente provvedimento. 31

12) di dare atto infine che ai sensi dell'art. 28 comma 11 della L.R. 3/94 gli elenchi o la cartografia delle aree ove la caccia è consentita in forma programmata, le aree riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito, sono consultabili nel sito web della Regione Toscana.

Allegato A)

PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER I SINGOLI COMPRESORI REGIONALI

SIENA

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 454 del 16.06.2008 per le ZPS denominate CRETE DI CAMPOSODO E CRETE DI LEONINA - MONTE OLIVETO MAGGIORE E CRETE DI ASCIANO - LAGO DI MONTEPULCIANO - LAGO DI CHIUSI - LUCCIOLA BELLA - CRETE DELL'ORCIA e DEL FORMONE, valgono le seguenti specifiche norme di regolamentazione dell'attività venatoria che potranno essere implementate a seguito di approvazione definitiva da parte della Regione degli specifici piani di gestione di cui alla L.R.30/2015:

- divieto di effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli effettuati all'interno di istituti faunistici privati e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura;
- divieto di caccia alla beccaccia nel mese di gennaio;
- divieto di abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, nelle zone umide del Lago di Chiusi e Lago di Montepulciano, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*),

Fischione (*Anas penelope*), Moriglione (*Aythya ferina*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'Acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticula*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- divieto di costituzione di nuove zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti.

NORME INTEGRATIVE NEI SIC (GIA' ZPS)
MONTE OLIVETO MAGGIORE E CRETE DI ASCIANO
CRETE DELL'ORCIA e DEL FORMONE

Protezione siti Lanario – da gennaio a giugno nessun tipo di disturbo nelle aree dove nidifica la specie individuate nella cartografia allegata ai piani di gestione

Allegato B)

PERIODI DI CACCIA AL CINGHIALE IN BRACCATA IN AREA VOCATA

COMPENSORIO (ATC e Istituti faunistici privati) di SIENA:

Dal 02 novembre 2016 al 30 gennaio 2017